



Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

(PROVINCIA DI LATINA)

**REGOLAMENTO
POLIZIA URBANA E DELLA
CONVIVENZA CIVILE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 15.03.2019

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità del regolamento

Articolo 2 Oggetto del regolamento

Articolo 3 Facoltà degli agenti di polizia locale e degli organi addetti al controllo del presente regolamento

Articolo 4 Principi generali e definizioni

Articolo 5 Stemma civico

TITOLO II CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, RISPETTO PER IL PROSSIMO E COESIONE SOCIALE

Articolo 6 Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza

Articolo 7 Educazione alla legalità e mediazione sociale

Articolo 8 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

Articolo 9 Persone in difficoltà e minori

TITOLO III VIVIBILITA' E PUBBLICO DECORO

Articolo 10 Volantinaggio e divulgazione materiale informativo

Articolo 11 Sciorinamento della biancheria

Articolo 12 Attività vietate nelle aree pubbliche

Articolo 13 Attività ludiche nei luoghi pubblici

Articolo 14 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

Articolo 15 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

Articolo 16 Locali in cui si fa uso di fuoco

TITOLO IV TRANQUILLITA' DELLE PERSONE E PUBBLICA QUIETE

Articolo 17 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Articolo 18 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

Articolo 19 Rumori e schiamazzi in sede stradale

Articolo 20 Abitazioni private e regolamenti condominiali

TITOLO V AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 21 Sicurezza e tutela ambientale - Corsi d'acqua

Articolo 22 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

Articolo 23 Attività consentite in parchi pubblici

TITOLO VI DETENZIONE, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE DI ANIMALI

Articolo 24 Detenzione e custodia di cani e di altri animali

Articolo 25 Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Articolo 26 Regole per l'utilizzo degli animali

Articolo 27 Colonie feline

Articolo 28 Alimentazione e stazionamento degli animali

Articolo 29 Bisogni corporali degli animali

TITOLO VII ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 30 Definizione di attività lavorative

Articolo 31 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

Articolo 32 Negozi e articoli per soli adulti

Articolo 33 Pulizia delle vetrine

Articolo 34 Obblighi dei titolari di attività commerciali

Articolo 35 Pubblicità dei prezzi e indicazione della merce

Articolo 36 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi

Articolo 37 Vendita e acquisto con il sistema fai da te (self-service)

Articolo 38 Grida di rivenditori e vendita mediante imbonimento

Articolo 39 Artisti di strada

Articolo 40 Manifestazioni temporanee

Articolo 41 Raccolta stracci o materiale vario

TITOLO VIII SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Articolo 42 Collaborazione tra Comune e cittadini

Articolo 43 Progettazione urbanistica e prevenzione dei crimini

Articolo 44 Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani

Articolo 45 Comportamenti vietati

Articolo 46 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

Articolo 47 **Carovane Nomadi**
Articolo 48 **Disposizioni preventive contro gli incendi**
Articolo 49 **Impianti di gas, di petroli liquefatti e simili per uso domestico**
Articolo 50 **Accatastamento materiale legnoso**
Articolo 51 **Prescrizione per i depositi di combustibili**
Articolo 52 **Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere**
Articolo 53 **Limitazioni all'asporto e consumo di bevande**
Articolo 54 **Misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento.**
Articolo 55 **Disposizioni in caso di incendio**
Articolo 56 **Precauzioni per talune attività svolte nei luoghi pubblici o privati ma di comune o altrui uso**
Articolo 57 **Accattonaggio non molesto e raccolta di denaro e firme**
Articolo 58 **Bivacchi**
Articolo 59 **Trasporto di oggetti pericolosi**
Articolo 60 **Sicurezza degli edifici pubblici o privati**
Articolo 61 **Tenuta dei tetti, cornicioni, facciate, parti dell'edificio**
Articolo 62 **Guasti e rotture**
Articolo 63 **Costruzione, risistemazione, demolizione di edifici**
Articolo 64 **Accessi agli edifici**
Articolo 65 **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**
Articolo 66 **Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto**
Articolo 67 **Cautele per oggetti posti o sospesi, sbattimento tappeti e innaffiatura piante**
Articolo 68 **Sovraffollamento delle unità abitative**
TITOLO IX SEQUESTRI E SANZIONI
Articolo 69 **Formalità per l'applicazione del sequestro**
Articolo 70 **Destinazione delle cose confiscate**
Articolo 71 **Devoluzione o distruzione dei generi alimentari e dei prodotti alterabili**
Articolo 72 **Merce abbandonata dal trasgressore**
Articolo 73 **Mediazione e sistema sanzionatorio**
Articolo 74 **Restituzione dell'oggetto o del veicolo. Stato di abbandono**
Articolo 75 **Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate**
Articolo 76 **Ripristino o rimozione delle opere abusive**
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77 **Entrata in vigore del Regolamento**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento individua nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella Città di Minturno, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti.

In particolare, il presente Regolamento disciplina le disposizioni per tutelare la pubblica incolumità, per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, salvaguardare la tranquillità sociale e la sicurezza urbana, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni al fine di favorire e promuovere la qualità della vita.

2. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali e agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di :

- Convivenza civile, igiene, rispetto per il prossimo e coesione sociale;
- Vivibilità e pubblico decoro;
- Tranquillità delle persone e pubblica quiete;
- Ambiente, verde pubblico e privato;
- Detenzione, custodia, alimentazione di animali;
- Attività lavorative;
- Sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- Sequestri e Sanzioni.

2. Il Regolamento specifica, oltre alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, i comportamenti

virtuosi per la promozione della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere Minturno una città sempre più bella, aperta, civile e vivibile.

Articolo 3

Facoltà degli operatori di Polizia Municipale e degli organi addetti al controllo del presente regolamento

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia locale e in generale gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. I predetti soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, a titolo esemplificativo, ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case, officine, botteghe e stabilimenti, nonché ai laboratori, retrobotteghe e cantine annessi alle botteghe.

2. Chiunque non permetta l'accesso agli organi di vigilanza nei luoghi consentiti, fatta salva l'eventuale applicazione della legge penale per la commissione di reati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 500,00.

3. Nel rapporto col Cittadino, l'operatore di Polizia Municipale deve essere riconoscibile mediante uniforme e con l'esposizione dell'apposita placca distintiva come previsto dalla legge regionale sulla polizia locale.

Articolo 4

Principi generali e definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) La sicurezza urbana e un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti e il benessere delle persone e la loro salute, il rispetto degli animali, l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità, la sicurezza delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
- b) La convivenza civile è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere quietamente in un ambiente sano, sereno e bello – e garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò, comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività, anche collaborando con le Forze dell'Ordine preposte al suo mantenimento; anche al fine di promuovere il senso di proprietà pubblica di appartenenza alla comunità e il controllo sociale.
- c) La quiete e la tranquillità delle persone sono il presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano e trovano tutela, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo.
- d) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti.
- e) Suolo e luoghi pubblici. In tal senso, ogni qualvolta nel presente Regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la materia della polizia urbana, sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono con esse designare non soltanto le aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e relativi spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade, le aree e spazi di uso pubblico di proprietà privata non cintata.

Articolo 5

Stemma civico

1. E' vietato qualunque uso dello stemma civico da chi non ne abbia avuta autorizzazione scritta da parte dell'ufficio comunale preposto.
2. E' vietato utilizzare lo stemma del Comune di Minturno, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

TITOLO II

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, RISPETTO PER IL PROSSIMO E COESIONE SOCIALE

Articolo 6

Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della Città per garantire, ad ogni cittadino, una buona qualità della vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio e di pericolo.
3. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

Articolo 7

Educazione alla legalità e mediazione sociale

1. La Polizia Locale pone a fondamento della propria attività la prevenzione degli illeciti e dei conflittisociali, promuovendo il rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito collabora con le famiglie, gli Istituti Scolastici e i Servizi Socio Educativi territoriali per l'educazione dei più giovani alla legalità.
2. Il Comune, nell'ambito delle competenze dei propri servizi e nel rispetto delle vigenti norme in materia, promuove interventi di mediazione sociale, volti a favorire la convivenza civile e la ricomposizione bonaria delle controversie. Gli interventi di mediazione possono riguardare i contesti sociali, interfamiliari e scolastici e sono esercitati nella sfera delle attribuzioni dei Servizi Sociali - Ambiti Territoriali Sociali e della Polizia Locale.
3. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta; un eventuale accordo in tal senso può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, con particolare riguardo al caso in cui tali accordi favoriscano soggetti minori.

Art. 8

Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore dei cittadini e della Città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse e l'istituzione di un albo di volontariato civico.
2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. Ciò, fatta salva la particolare disciplina prevista per le Associazioni di Protezione Civile con le quali il Comune sottoscrive apposite convenzioni.
3. L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, a fornire adeguate istruzioni e formazione, a consegnare eventuali strumenti di lavoro e a collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Art. 9

Persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, i Servizi Sociali e la Polizia Locale, ognuno per la parte di rispettiva competenza, hanno il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale dovranno effettuare segnalazione ai competenti Servizi Sociali affinché detti servizi valutino, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai succitati Servizi Sociali.
3. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza appositamente individuato dai Servizi Sociali e comunque secondo le direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano integralmente anche nel caso di minori stranieri

non accompagnati e privi di documenti, previa verifica, nei casi ritenuti dubbi e mediante le opportune modalità, dell'effettiva sussistenza della condizione di minore età.

TITOLO III VIVIBILITA' E PUBBLICO DECORO

Articolo 10

Volantinaggio e divulgazione materiale informativo

1. E' vietato il getto o l'abbandono di opuscoli o volantini, pubblicitari o di altra natura, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.
2. E' vietato collocare sui veicoli in sosta nelle strade, vie e piazze cittadine, opuscoli o volantini, pubblicitari o di altra natura.
3. E' vietato altresì collocare sul suolo pubblico qualsivoglia tipologia di contenitore o raccoglitore di materiale informativo o pubblicitario, senza autorizzazione; in tale circostanza detto oggetto verrà rimosso.

Articolo 11

Sciorinamento della biancheria

1. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dallafinestra, dai terrazzi o dai balconi o, in genere, dalla sagoma dell'edificio, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi siano aggettanti il suolo pubblico.
2. Per le abitazioni che non hanno prospetti in cortile o in anditi interni, l'Autorità comunale potrà, con provvedimento scritto, nel quale dovrà sempre essere indicata la durata della sua validità, consentire eccezioni per determinate località di volta in volta indicate, sempre che gli oggetti esposti:
 - a) non sporgano più di 50 centimetri dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;
 - b) non abbiano dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo inferiore degli oggetti;
 - c) non producano il benché minimo stillicidio;
 - d) lascino libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce e non arrechino incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o delle case vicine.
3. E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi delle passeggiate per sciorinarvi o stendervi biancheria od altro e in genere sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. Nelle località in cui è consentito lo sciorinamento della biancheria, questo deve effettuarsi da quegli spazi che prospettano verso le vie meno importanti. In ogni caso le operazioni suddette dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato od ai passanti.
6. Le fattispecie di cui alla lettera d) del precedente comma 2, si applicano all'esposizione di biancheria in qualsiasi località effettuata.

Articolo 12

Attività vietate nelle aree pubbliche

1. Ogni occupazione del suolo di aree pubbliche, ad uso pubblico, anche se private, o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall'apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada.
2. E' proibita, nei luoghi indicati al primo comma, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, se non espressamente autorizzati dal Comune, i seguenti comportamenti:
 - a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare, segare o spaccare legna o compiere altre azioni simili e, in generale, ogni altra attività di manipolazione, trasformazione di qualsiasi altro materiale. In particolare i veicoli destinati all'attività di autoriparazione devono essere rimessi, a cura del personale dell'impresaincaricata di eseguire la prestazione, all'interno di locali o aree private nella disponibilità

dell'impresa e non possono essere lasciati in sosta nella via pubblica o ad uso pubblico. Tale divieto sussiste anche dopo l'esecuzione dell'opera.

b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;

c) gettare, deporre, lasciarvi cadere o dar causa che cada qualsiasi oggetto o materiale;

d) gettare o versare materie o liquidi nei tombini fognari o di raccolta acque piovane o simili condotte, nonché nei fossi o canali o simili;

e) tenere qualsiasi cosa fissa, anche se temporaneamente, al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili;

f) appendere fogli, manifesti, striscioni, indumenti al di fuori delle attività commerciali anche se temporaneamente.

3. Ogni occupazione di suolo o soprasuolo dovrà essere mantenuta ordinata ed in buono stato di decoro e protetta dall'inquinamento se destinata a contenere prodotti alimentari.

Articolo 13

Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.

2. E' vietato giocare alle bocce, alla palla, alla fronda o ad altro qualsiasi gioco che arrechi fastidio o pericolo ai cittadini e alle abitazioni od ingombrare il suolo con arnesi dei giochi.

3. Chiunque intenda organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, e tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione e deve attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e a quelle eventualmente indicate nell'autorizzazione.

Articolo 14

Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. E' vietato lasciare in stato di degrado o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, tende, insegne, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, e prevista, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte dell'Autorità comunale, la decadenza della relativa autorizzazione.

2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune. In mancanza dell'atto autorizzativo detto oggetto verrà rimosso.

3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, lapidi commemorative, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni senza oneri a carico del privato.

Articolo 15

Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo, spazio o bene destinato alla fruizione della comunità.

2. E' vietato:

a) salire sui monumenti o scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;

b) entrare o immergersi anche parzialmente nelle fontane, nonché gettarvi, collocarvi o immergervi oggetti o qualsiasi materiale. E' fatta eccezione per gli appositi giocattoli per bambini destinati a essere utilizzati nell'acqua (quali riproduzioni di navi, velieri, sottomarini);

c) arrecare danno alle vasche, ai lavatoi, alle fontanelle pubbliche e lasciare aperta e disperdere l'acqua delle fontanelle;

- d) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche tranne che per dissetarsi o lavarsi le mani;
 - e) porre sotto i rubinetti botti od altri recipienti di grossa portata;
 - f) attingere acqua dalle vasche pubbliche;
 - g) manomettere le lampade della pubblica illuminazione, danneggiare le stesse o i loro sostegni, le condutture del gas, dell'elettricità e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento;
 - h) legare o anche soltanto appoggiare ciclomotori, motoveicoli, macchine per uso bambini e simili, stampati, striscioni e in generale qualsiasi cosa alle recinzioni dei monumenti, ai pali della segnaletica stradale, alle barriere a protezione dei marciapiedi, degli attraversamenti o passaggi pedonali, ai pali della pubblica illuminazione, ai manufatti destinati alle pubbliche affissioni od a qualsiasi altro manufatto che non sia all'uopo appositamente predisposto. La violazione del presente comma comporta la rimozione dell'oggetto o del veicolo, anche vincendo con l'uso della forza, qualsiasi ostacolo;
 - l) mostrarsi in pubblico con abiti o attrezzi macchiati di sangue e comunque indecenti salvo se derivanti da attività produttive.
3. La sosta di biciclette è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a loro deposito e in tutte le aree urbane dove il velocipede non arrechi intralcio o pericolo né per il passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta, o a carrozzelle e passeggini e neanche per il transito dei veicoli sulla carreggiata. In caso di intralcio o pericolo il velocipede sarà rimosso e decorsi 60 giorni senza che il medesimo sia ritirato o reclamato sarà devoluto in beneficenza.

Articolo 16

Locali in cui si fa uso di fuoco

1. È vietato l'utilizzo di barbecue all'aperto in luogo privato, qualora i fumi della combustione si disperdano all'esterno della proprietà in cui il fornello sia collocato e ciò arrechi disturbo al vicinato.
2. Nelle botteghe o locali aperti al pubblico in cui si fa uso di fuoco, compresi quelli di friggitoria, rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato deve essere collocato in fondo al locale in modo stabile, provvisto di cappa che sovrasti tutti i fornelli e di regolare condotta di fumo.

TITOLO IV

TRANQUILLITA' DELLE PERSONE E PUBBLICA QUIETE

Articolo 17

Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
2. È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 dalla domenica al giovedì, e i giorni festivi, e tra le ore 01.00 e le 07.00 il venerdì, il sabato ed i giorni prefestivi. I cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio, considerata l'esigenza di contemperare la vocazione turistica della città con le esigenze della quiete pubblica.
3. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.

Articolo 18

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, in particolare negli orari indicati nel comma due del precedente articolo 17.

2. Nel rispetto del citato articolo 17 del presente Regolamento, negli spazi annessi ai suddetti luoghi di ritrovo (pertinenze esterne o dehors), la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione dovrà essere esercitata all'interno delle fasce orarie di cui al comma secondo del predetto articolo 17 e comunque nei limiti della normale tollerabilità.

3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali o sospenderne l'attività.

Articolo 19

Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Articolo 20

Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno.

2. In ogni caso dalle ore 23.00 alle ore 07.00, con proroga alle 08.00 per i giorni festivi, i rumori di qualsiasi genere devono contenersi in modo da non essere percepiti dalle altre abitazioni o dalla via pubblica, fatta eccezione per orari diversi indicati nei commi seguenti.

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.

4. Oltre il periodo temporale indicato nel precedente comma due, gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere comunque sempre utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini.

5. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici purché le emissioni sonore non siano percepibili dalle abitazioni vicine o dalla via pubblica.

6. L'esecuzione di lavori di manutenzione o sistemazione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita, ferma restando l'adozione di tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo e, ove occorra, previa acquisizione del titolo abilitativo:

a) qualora eseguita dai dimoranti nell'alloggio e relativa all'ordinaria attività domestica nelle seguenti fasce

orarie: tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20 nei giorni feriali; tra le ore 09.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi;

b) qualora eseguiti da terzi, comprese le ditte edili, nelle seguenti fasce orarie ed esclusivamente nei giorni feriali: tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00. Se i lavori comportano l'uso di macchine azionate da motori, le stesse non potranno utilizzarsi prima delle ore 09.00 e delle ore 15.30.

Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Autorità comunale a seguito di apposita istanza. L'autorità potrà, anche nelle fasce orarie di cui sopra, imporre prescrizioni la cui mancata osservanza verrà punita con la sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 100,00 a € 500,00, oltre l'eventuale sequestro del macchinario, finalizzato alla confisca amministrativa.

7. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini, fermo restando il rispetto degli orari indicati al quinto comma, lettera a).

TITOLO V

AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 21

Sicurezza e tutela ambientale - Corsi d'acqua

1. Il proprietario o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione i terreni boschivi, sfalciandoli da arbusti e vegetazione invasiva almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta la situazione lo richieda.
2. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali, fra gli argini dei corsi d'acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità personale.
3. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) la balneazione;
 - b) compiere lavori di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) gettare rifiuti o oggetti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere.
4. I proprietari dei corsi d'acqua privati sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni ed allagamenti.
5. I proprietari dei terreni limitrofi ai canali e corsi d'acqua sono obbligati a mantenerli puliti, ad assicurare il corretto deflusso delle acque ed evitare che l'acqua venga deviata ed invada i terreni limitrofi nonché quelli situati più a valle.

Articolo 22

Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
 - a) cogliere i fiori, strappare o staccare le fronde, i rami, i frutti, le foglie, incidere i tronchi e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) passare, sedersi o sdraiarsi nelle aiuole o nei siti erbosi in genere dove appositamente indicato il divieto;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati;
 - e) salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro le piante pietre, bastoni, freccette e qualsiasi altro oggetto;
 - f) collocarvi sedie, baracche, panche, ceste o altre cose qualsiasi, fisse o mobili.
2. Le norme suddette e relative a tutelare la pianta dal danno, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del territorio comunale, anche in luogo privato.
3. Alle violazioni di cui ai precedenti commi, fatte salve eventuali responsabilità penali o derivanti da altre leggi che disciplinano la materia, consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione degli oggetti, laddove compatibile.

Articolo 23

Attività consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, può essere autorizzata – per gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge – l'attività di noleggio di biciclette, di ciclo-carrozzelle o di altri veicoli a pedali o di giochi simili, comprese le macchine per bambini, di maneggio animali. Dalle suddette attività sono escluse le zone adibite a prato.
2. Ai conducenti dei veicoli in questione è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è vietato, per tutelare la propria e altrui incolumità, gareggiare in velocità.
3. Agli esercenti o titolari delle attività di noleggio spetta l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e delle macchine per bambini e degli animali, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi e dei percorsi fruiti.

4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli, animali o giochi e obbligatoria l'esposizione delle tariffe praticate per il noleggio, mentre non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse o ricoverate in luoghi appositi, al termine dell'attività giornaliera, salva espressa autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.
5. Può inoltre essere concessa, agli esercenti in possesso dei necessari requisiti, l'installazione di giostre o attrazioni simili, previa concessione della necessaria licenza comunale o titolo abilitativo previsto dalla legge e secondo la disciplina del Regolamento comunale in materia.
6. Il Comune ha facoltà di sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui al presente articolo, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
7. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti previsti dal presente articolo, da parte dei soggetti esercenti le attività in questione, può essere applicata, con provvedimento dell'autorità comunale preposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da un giorno a tre mesi e nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

TITOLO VI DETENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI

Articolo 24

Detenzione e custodia di cani e di altri animali

1. Facendo proprio l'assunto che il progressivo utilizzo di animali da compagnia è un fenomeno sociale di particolare importanza e che il rapporto uomo-animale è una delle più alte forme di cultura ambientalista da valorizzare, il presente regolamento disciplina l'opportuna relazione che si sviluppa qualora questi animali, coi loro padroni, circolino in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico, nell'ovvia contemperazione degli interessi della libertà di circolazione degli animali stessi, la sicurezza dei cittadini ed il rispetto del decoro e della pulizia dell'abitato.
2. È vietato nei centri abitati del Comune lasciare vagare, detenere in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, cani od altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica o privata quiete o che creino molestia per esalazioni od altri inconvenienti accertati dagli organi preposti.
3. Nel caso sopraddetto gli agenti competenti, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno, con atto scritto, ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata. Ove, a seguito della diffida, venissero accertate ulteriori violazioni, l'animale potrà essere sequestrato e affidato al canile comunale con spese di mantenimento e quant'altro a carico del proprietario o del detentore dell'animale. Fermo restando quanto indicato al precedente periodo in merito alle spese, gli animali non reclamati entro sessanta giorni dall'allontanamento possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali.
4. I cani di qualunque razza o taglia quando si trovino in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso devono essere debitamente custoditi e tenuti al guinzaglio, fatte salve le aree per cani, appositamente individuate con deliberazione della Giunta Comunale (aree canine). I cani che hanno morsicato persone o altri animali devono essere debitamente custoditi e tenuti sempre al guinzaglio e con la museruola quando si trovino in luogo pubblico o aperto al pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso o nei locali pubblici, nonché anche nelle aree canine. Ciò, fatta salva la normativa speciale, nazionale o regionale, che disciplina la materia. In tal senso, devono essere osservate tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.
5. I cani non regolarmente custoditi secondo quanto stabilito dai commi precedenti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, devono essere immediatamente condotti in luogo privato e nella disponibilità del proprietario o detentore. Non si procede all'allontanamento, qualora la custodia del cane possa essere immediatamente adeguata, a quanto sopra prescritto, nel luogo dell'accertamento. In assenza dell'aveute titolo, il cane sarà accalappiato e custodito nel canile comunale. Nel caso di

custodia presso il canile comunale, si applica la disciplina di cui al terzo comma, ultimo periodo, del presente articolo.

6. A guardia delle proprietà private (case, orti, giardini), gli animali devono essere tenuti, attraverso idonea recinzione, in modo che non possano aggredire o arrecare danno a terzi, nonché provocare ingiusto fastidio o disturbo. E' fatto in ogni caso divieto di detenere i cani alla catena od altro strumento di costrizione simile. E' fatto obbligo di apporre segnalazioni visibili esterne alla proprietà privata della presenza di cani a guardia della proprietà stessa.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli animali che abbiano acquisito abitudine alla cattività.

8. La violazione di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00, con l'obbligo di provvedere immediatamente ad adeguarsi alle disposizioni indicate nel presente articolo da parte del trasgressore ed eventuale obbligato in solido.

10. Sono fatte salve le norme per i cani delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle persone non vedenti.

Articolo 25

Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore e consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, i giardini e i parchi, purché custoditi con le modalità di cui all'articolo 24, in quanto applicabile, purché non arrechino disturbo o non creino pericolo. E' vietato l'accesso ai cani nelle aree attrezzate e destinate a giochi per bambini, quando a tal fine dette aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, nonché nei siti erbosi dei giardini pubblici o aiuole del territorio comunale ove sia stato apposto specifico cartello di divieto.

2. Chi svolge le funzioni di rappresentanza nell'edificio pubblico o privato o il titolare di un esercizio ove si svolge un'attività quale commerciale, artigianale, industriale e simili ha facoltà di limitare l'accesso degli animali all'interno del proprio immobile, previa comunicazione mediante esposizione di idoneo avviso, visibile dall'esterno.

3. La persona non vedente ha in ogni caso diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida, anche privo di museruola, all'interno dell'edificio o esercizio.

4. Sono fatte salve le norme per i cani delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle persone non vedenti.

Articolo 26

Regole per l'utilizzo degli animali

1. E' vietato l'attendamento, nel territorio comunale, compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.

2. E' vietato esporre animali in vetrina oppure in altro luogo direttamente visibile dalla via pubblica ad eccezione delle manifestazioni a carattere animalista regolarmente autorizzate.

Articolo 27

Colonie feline

1. Le colonie feline sono identificate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'apposita normativa che regola la materia, ricordando che, ai sensi di legge, le stesse sono tutelate e, in particolare, i gatti che le compongono non possono essere allontanati dal loro habitat.

2. Il Comune riconosce e favorisce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi e ai quali deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Costoro sono tenuti a mantenere le colonie in buono stato di pulizia e di decoro e collaborare con il Comune, le associazioni animaliste riconosciute ed il Servizio Veterinario ASL nei censimenti e nelle operazioni di sterilizzazione.

3. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a mantenerle in buono stato di decoro e di pulizia.

Articolo 28

Alimentazione e stazionamento degli animali

1. E' fatto obbligo, dopo aver alimentato animali vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di evitare la dispersione di alimenti e provvedere alla pulizia necessaria.
2. I proprietari di edifici, incluse le proprietà di enti pubblici, gli amministratori dei condomini e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili situati nei centri abitati del territorio comunale deve provvedere a collocare sui tetti, sui terrazzi, sui davanzali, nei cortili e in qualsivoglia pertinenza o accessorio degli edifici, quali luoghi abituali o permanenti di sosta dei colombi, idonei dissuasori volti ad impedire lo stazionamento dei volatili. E' vietato comunque il divieto di collazione di dissuasori ad emittenza sonora percepibile dall'orecchio umano o di nocumento alle persone o alla vita degli animali.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, devono altresì provvedere, in tutto il territorio comunale, a risanare e a ripulire i luoghi, nessuno escluso, nei quali i colombi abbiano nidificato e depositato guano, nonché chiudere, eventualmente previa operazione di risanamento e pulizia di cui al precedente periodo, con apparati inamovibili e resistenti agli accessi, ovvero gli anfratti, ove i colombi possono introdursi e stazionare, avendo cura di verificare, prima della chiusura di detti accessi/anfratti, che non rimangano imprigionati volatili al loro interno.

Articolo 29

Bisogni corporali degli animali

1. E' fatto obbligo ai proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali di raccogliere gli escrementi solidi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, ivi incluse le aree canine di cui al precedente articolo.
3. Le aree canine sono spazi ove i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che gli stessi possano costituire pericolo per le persone, per altri animali, o arrecano danni a cose, fermo restando quanto previsto per i cani, di cui all'articolo 25 comma 4 del presente regolamento, che hanno morsicato persone o altri animali. Dette aree sono individuate con provvedimento dell'ufficio comunale preposto ed individuate mediante appositi cartelli e delimitazione fisiche.
4. Le aree canine potranno essere utilizzate in qualsiasi ora della giornata purché i cani non arrechino ingiusto disturbo agli abitanti ivi residenti, nelle ore serali e notturne con particolare riguardo alla fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 07.00.
5. Chiunque accompagni o abbia in custodia l'animale deve sempre essere in possesso di sacchetti idonei alla raccolta e al contenimento delle deiezioni canine e riservati a tale funzione, in modo da poterli depositare, chiusi, negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani evitando così ogni loro dispersione, nonché di una bottiglietta d'acqua per diluire immediatamente le deiezioni liquide o lavare lo sporco eventualmente lasciato dalle deiezioni solide avendo cura che ciò non possa costituire pericolo di scivolamento per le persone.
6. La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00, con l'obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.
7. La disciplina del presente articolo non si applica ai cani per non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida, qualora utilizzati da persone non vedenti, nonché delle forze dell'ordine e della Protezione Civile.

TITOLO VII

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 30

Definizione di attività lavorative

1. Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ognialtra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti di tutti i settori, incluse le attrazioni, gli spettacoli viaggianti e le attività artistica su strada. Il presente Regolamento, purnel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività. Quando nel presente Regolamento si fa riferimento alle attività commerciali, si intendono gli esercizi indicati nel Testounico regionale in materia di commercio.

Articolo 31

Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere il decoro e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, il suolo pubblico concesso per la collocazione di tavoli, sedie e beni strumentali all'esercizio dell'attività svolta o il de hors autorizzato, liberandoli da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.
3. L'onere di cui al comma precedente è esteso anche ai commercianti su aree pubbliche.
4. È proibito agli esercenti il commercio gettare anche momentaneamente o lasciare cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto forma oggetto della loro attività.
5. È proibito agli artigiani di esercitare il loro mestiere, arte o professione fuori dai loro locali, occupando suolo pubblico, salvo i casi di concessione o autorizzazione.

Articolo 32

Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione.
2. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi che vendono prodotti o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
3. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi nel centro storico nonché a meno di 300 metri da scuole, chiese o luoghi di culto e servizi educativi.
4. La violazione di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, con l'obbligo di provvedere immediatamente ad adeguarsi alle disposizioni indicate nel presente articolo da parte del trasgressore ed eventuale obbligato in solido.

Articolo 33

Pulizia delle vetrine

1. Le vetrine delle attività commerciali devono essere mantenute in buono stato di pulizia e di decoro. A tal fine l'occupazione momentanea con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine, è consentita sino alle ore 10,00, fermo restando l'obbligo di garantire, il transito pedonale per uno spazio non inferiore a metri uno e venti di larghezza.

Articolo 34

Obblighi dei titolari di attività commerciali

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi, l'esercente non può rifiutare la vendita di un prodotto offerto al pubblico a chiunque lo domandi e ne corrisponda il prezzo. Il prodotto offerto e

posto in vetrina e soggetto alla disposizione del periodo precedente ma l'esercente può differire la consegna al momento del rinnovo della vetrina, mentre il corrispettivo deve essere pagato subito dal richiedente, salvi diversi accordi fra le parti.

2. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, e d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita e dedicare agli stessi un'apposita vetrina o collocazione diversa da quella dei prodotti in vendita.

3. L'esposizione all'esterno di alimenti deve attenersi e alle norme del Regolamento di igiene e degli alimenti.

4. Gli esercizi pubblici ed i luoghi di pubblico ritrovo, posti in locali chiusi, devono avere all'ingresso del locale e su spazio privato almeno un posacenere per il deposito delle sigarette da parte dell'avventore prima che acceda al locale.

Articolo 35

Pubblicità dei prezzi e indicazione della merce

1. Fatti salvi gli obblighi di legge, tutti coloro che effettuino attività di vendita, a qualsiasi titolo, devono indicare in modo ben chiaro e leggibile i prezzi delle merci o degli oggetti esposti. Eventuali cartelli indicanti "vetrina in allestimento" dovranno riportare la data di inizio allestimento e non potranno essere utilizzati per periodi superiori ai 2 (due) giorni; in tal senso dovrà essere rispettata la normativa regionale che disciplina la materia.

2. Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati o ricondizionati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono obbligati ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato" o "ricondizionato", delle dimensioni minime di mq. 0,50, a caratteri ben visibili, fatte salve ulteriori disposizioni di legge in materia.

Articolo 36

Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi

1. Previa concessione e permesso collocare sul suolo pubblico i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio. Ogni eccesso sarà oggetto di apposita diffida dell'autorità comunale preposta ai controlli alla quale seguirà sanzione amministrativa in caso di mancato adeguamento.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.

3. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

4. Fatto salva la necessità di apposito atto concessorio, per l'occupazione del suolo pubblico, la merce esposta deve essere mantenuta in maniera decorosa.

Articolo 37

Vendita e acquisto con il sistema fai da te (self-service)

1. I titolari delle attività commerciali in cui è possibile da parte del consumatore scegliere direttamente la merce non confezionata quale ad esempio la frutta, la verdura, gli ortaggi, devono mettere a disposizione della clientela guanti e sacchetti monouso nelle immediate vicinanze dei banchi di collocazione della merce stessa.

2. Il cliente che sceglie direttamente la merce ha l'obbligo di utilizzare i guanti e i sacchetti messi a disposizione dal titolare dell'attività commerciale.

Articolo 38

Grida di rivenditori e vendita mediante imbonimento

1. Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di frutta, di ortaggi, di giocattoli e, in generale, di qualunque oggetto anche nell'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati, mediante l'uso di strumenti di amplificazione della voce, salvo autorizzazione.

Articolo 39

Artisti di strada

1. Sono considerati "arti di strada" le attività artistiche svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici, che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione, quali a titolo esemplificativo e senza carattere esaustivo le attività di acrobata, burattinaio, cantante, contorsionista, danzatore, disegnatore, giocoliere, mimo, suonatore.
2. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno, disturbo o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.
3. L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, deve avvenire nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione.
5. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
6. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe, ferma restando la disciplina contenuta nel presente articolo e nel Regolamento comunale di cui al precedente comma terzo.
7. In ogni caso chiunque eserciti "l'arte di strada" deve sottostare alle disposizioni impartite dagli organi di vigilanza.

Articolo 40

Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio dato in concessione o comunque occupato, fatta salva, in quest'ultimo caso l'irrogazione della sanzione.
3. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.
4. Per aree o zone di particolare pregio, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, la concessione potrà prevedere prescrizioni atte a prevenire qualsiasi danno o imbrattamento.

Articolo 41

Raccolta stracci o materiale vario

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati o altro materiale vario, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico o aperto al pubblico, che dovrà in ogni caso essere lasciato pulito e libero da ogni ingombro. Dette attività dovranno essere svolte nel rispetto delle normative che disciplinano la materia e previa autorizzazione delle autorità preposte.

TITOLO VIII SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Articolo 42

Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, in ottemperanza al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 comma 4° della Costituzione, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Articolo 43

Progettazione urbanistica e prevenzione dei crimini

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, nonché a tutela della sicurezza urbana, ad ogni progetto di ristrutturazione urbanistica dovrà tenersi conto del rispetto dei principi di cui al presente regolamento. A tal fine il progetto sarà accompagnato da un parere della Polizia Locale, se del caso, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 44

Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani

1. I terreni e gli spazi urbani privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte delle persone che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.

2. I proprietari di terreni e degli spazi urbani privati all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti. I proprietari di terreni posti fuori dai centri abitati hanno l'obbligo di porre in atto tutte le misure di sorveglianza dissuasione o impedimento atte ad impedire il deposito abusivo di rifiuti, qualora esso sia ripetuto o sistematico l'obbligo alla recinzione.

3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.

Articolo 45

Comportamenti vietati

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana è vietato:

a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;

b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, in particolare di quelle con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;

c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi, gettare oggetti accesi o sigarette, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati;

d) fatte salve le altre vigenti disposizioni di legge, sporcare od occupare i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, di frutta, carta e qualsiasi altro materiale;

e) cingere con filo di ferro spinato o collocare offendicula nelle proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque aperte al pubblico. Tale divieto non è esteso alle zone rurali, zone periferiche del territorio e alle caserme delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate;

f) impedire od ostacolare l'attività dell'accalappiacani nell'esercizio delle sue funzioni. Nel divieto rientra favorire la fuga dell'animale destinato ad essere catturato.

Articolo 46

Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, e vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e il decoro dell'immobile.

2. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere.

In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.

3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Minturno si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

4. Alle violazioni di cui al presente articolo, previa avvenuta diffida, fatte salve eventuali responsabilità penali o derivanti da altre leggi che disciplinano la materia, consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione degli oggetti.

Articolo 47

Carovane Nomadi

1. E' fatto divieto alle carovane di accamparsi o sostare sul suolo pubblico o su quello in vista od aperto al pubblico, ad eccezione dei luoghi a ciò destinati dalla Autorità competente e disciplinate con apposito regolamento.

Articolo 48

Disposizioni preventive contro gli incendi

1. In tutto il centro abitato e vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato, fatto comunque salvo il divieto assoluto in occasione della dichiarazione dello stato di grave pericolosità di incendi boschivi, e consentito bruciare sterpaglie, nonché rami e fogliame derivanti dalle operazioni di potatura, purché in assenza di vento e ad una distanza non inferiore a cento metri, dalle case, dagli edifici, e da tutti gli altri siti indicati nell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r. d. 18 giugno 1931, n. 773) e in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. Durante l'accensione del fuoco devono essere adottate le cautele necessarie a difendere la propria o la altrui proprietà e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento o possa riaccendersi per autocombustione. Rientrano fra le cautele obbligatorie da adottare la presenza di apposito idrante o tubazione collegati a presa d'acqua o contenitori pieni d'acqua, pronti e idonei all'uso. In ogni caso le eventuali emissioni di fumo non devono provocare danno o molestia a terzi o creare pericolo o semplicemente diminuzione della visibilità a chi transita sulla strada pubblica o ad uso pubblico.

2. In linea generale, e vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.

3. Salvo quanto disposto dalle specifiche normative in materia, chiunque intenda detenere nel territorio comunale, anche in temporanea sosta, materie liquide, solide e aeriformi che presentano pericoli di scoppi o di incendi, deve munirsi di autorizzazione scritta da rilasciarsi a cura dell'Autorità comunale, qualora se ne ravvisino i presupposti, la quale prescrive caso per caso le norme che devono essere costantemente e rigorosamente osservate. A tale scopo l'interessato deve tempestivamente presentare regolare domanda contenente tutte le indicazioni atte ad individuare e a fare convenientemente valutare il deposito di cui trattasi. In tale domanda devono specialmente essere enunciati i quantitativi massimi

per ciascuna sostanza che essi intendono detenere e l'ubicazione precisa della località in cui verrebbe ad effettuarsi tale detenzione. L'autorizzazione non è necessaria per la detenzione in abitazioni private di un quantitativo non superiore complessivamente a 5 Kg. (cinque chilogrammi), delle sostanze destinate ad usi domestici, quali cera, acquaragia ed alcool.

Articolo 49

Impianti di gas, di petroli liquefatti e simili per uso domestico

1. Le bombole di gas di petroli liquefatti debbono essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: sui balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'esterno).
2. La tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, deve essere protetta con guaina anch'essa metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas petrolio liquefatto (g.p.l.). Le giunzioni del tubo flessibile, omologato e corrispondente alla normativa che disciplina la materia, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
3. Per evitare la fuoriuscita di gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento di fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi in commercio.
4. L'autorità comunale potrà prescrivere di volta in volta l'obbligo di applicazione di dispositivi di sicurezza alle bombole o a qualsiasi altra apparecchiatura atti ad eliminare la fuoriuscita di gas o di qualsiasi altra materia, al fine di garantire l'incolumità della persona. L'inottemperanza a detta prescrizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 500,00.

Articolo 50

Accatastamento materiale legnoso

1. Non si possono accatastare allo scoperto nei cortili o in qualsiasi altro luogo scoperto legna o altro materiale di facile accensione, salvo che per detto deposito non vengano adottate le cautele atte ad evitare la combustione, il propagarsi di fuoco o l'incendio.

Articolo 51

Prescrizione per i depositi di combustibili

1. I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame secco, canapa, cordami, zolfo, catrame ed altre materie facilmente infiammabili devono essere separati da quelli facenti parte di fabbriche e/o officine che facciano uso del fuoco per le loro lavorazioni. In detti locali non si può accenderne portar fuoco né usare altri lumi che non siano lanterne chiuse.

Articolo 52

Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati alla fruizione collettiva, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, sputare;
 - b) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, con persone dedite alla prostituzione;
 - c) esercitare la prostituzione;
 - d) propagandare ed esercitare prestazioni sessuali a pagamento in locali chiusi, anche se pubblicizzati come intrattenimenti e cure;
 - e) campeggiare o dimorare in tende, con veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso, con particolare riguardo a parchi, giardini, aree ove insistono complessi monumentali, scuole, plessi scolastici, universitari, luoghi di cultura o comunque interessati da flussi turistici;

- f) salire sui monumenti, sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese, dei luoghi di culto o di cultura o destinati alla memoria dei defunti, nei parchi e giardini pubblici, nelle aree pubbliche ove insistono complessi monumentali, ovvero nelle aree pubbliche interessate da rilevanti flussi turistici;
- g) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi o sedersi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture pubbliche. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altri parti di veicoli;
- h) lavare veicoli, carri e simili o animali e in generale qualsiasi cosa;
- i) effettuare riparazioni dei veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito;
- l) lavare biancheria, panni e quant'altro, se non negli appositi locali o nelle lavanderie;
- m) imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani o qualsiasi altro arredo pubblico;
- n) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare in maniera incontrollata rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via;
- o) effettuare in ogni ora del giorno e particolarmente dalle ore 24 alle ore 7 la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e simili senza adottare la massima cautela in modo da evitare qualsiasi disturbo alla quiete;
- p) utilizzare nello svolgimento di qualsiasi attività megafoni, sirene e qualsiasi altro strumento che rechi disturbo alla quiete del vicinato;
- q) produrre esalazioni moleste che si propagano verso luoghi pubblici o privati. A tal fine si considerano molesti i fumi e gli odori idonei a disturbare il sistema percettivo - sensoriale di una o più persone anche per la semplice modificazione della naturale situazione preesistente.

Articolo 53

Limitazioni all'asporto e consumo di bevande

1. Sono previste disposizioni volte a tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone. In particolare:
 - a) nelle aree individuate con apposito provvedimento sindacale, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente;
 - b) negli spazi pubblici individuati con apposito provvedimento sindacale, è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti, con l'eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate (durante lo svolgimento delle stesse) e dei dehors annessi ai pubblici esercizi;
 - c) nei parchi, nei giardini situati nel territorio del comune di Minturno è vietato il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione ad eccezione della detenzione in contenitori integri. Tale divieto non si applica qualora il consumo avvenga nei pubblici esercizi o sui plateatici ad essi concessi o nella aree ad essi immediatamente prospicienti, nonché per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate o promosse dell'Amministrazione Comunale.
2. E' vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati.
3. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi qualora i contenitori siano stati abbandonati, nonché della sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, delle sostanze alcoliche che servirono a commettere la violazione di cui alla lettera c) ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 689/81.

Articolo 54

Misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento.

Le aree urbane individuate nella città di Minturno (vedasi piantina allegata) su cui insistono presidi sanitari, plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, monumenti, altri istituti e luoghi di cultura, luoghi interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 10 della legge n. 48/2017, sono:

- Centro storico di Minturno;
- Lungomare (compreso tra Monte D'Argento e Monte D'oro);
- luoghi di culto e cimitero cittadino per un diametro di 300 metri dagli stessi;
- plessi scolastici di ogni ordine e grado, ivi incluse le loro pertinenze (parcheggi, palestre e vie di accesso) per un diametro di 300 metri dagli stessi;
- parcheggi pubblici;
- parchi, giardini pubblici ed aree verdi del territorio comunale
- via Appia nel tratto compreso tra l'incrocio con via C. Battisti (nord) e l'Anfiteatro Romano (sud);
- l'area mercato per un diametro di 300 metri dagli stessi e dalle pertinenze (parcheggio, vie di accesso, ecc.);

in particolare, in tutte le aree circoscritte nelle eventuali piantine allegate.

In tali aree chiunque stazioni od occupi, anche parzialmente, parchi, giardini, aree ove insistono presidi sanitari, complessi monumentali, scuole, plessi scolastici, universitari, luoghi di cultura o comunque interessati da rilevanti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli situati nel territorio del comune di Minturno, in violazione alle norme previste dall'articolo 45 comma 1 lett. a) e lett. b), all'articolo 47, all'articolo 52 comma 1 lett. a), lett. b), lett. c), lett. e), lett. f), del presente regolamento, od in violazione degli articoli 688, 726 del c.p., art. 7 comma 15-bis del Codice della Strada, art. 29 del D. Lgs. 114/98, e/o ponendo in essere condotte che per le modalità con le quali vengono poste in essere, ne impediscono la loro accessibilità e la loro libera generalizzata fruizione, con particolare riguardo a quella dei bambini, e soggetto alle sanzioni previste dalla legge in tema di sicurezza delle città.

Tale divieto non si applica ad eventi regolarmente autorizzati o promossi dall'amministrazione Comunale o dagli Enti interessati.

Articolo 55

Disposizioni in caso di incendio

1. I proprietari e i conduttori di edifici prospicienti le strade o le piazze in cui si manifesta un incendio equelli dei viali adiacenti devono dare accesso alle loro proprietà od abitazioni ai Vigili del Fuoco ed altri agenti incaricati dell'estinzione e, se necessita, permettere che sia attinta acqua dalle loro condutture idrauliche.

Articolo 56

Precauzioni per talune attività svolte nei luoghi pubblici o privati ma di comune o altrui uso

1. La vernice fresca, qualora possa venire potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via o altre persone, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non creare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre attività che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

4. Chiunque esegue operazioni di carico e scarico di merci o di qualsiasi altro materiale deve curare che non resti ingombrato o lordato il suolo pubblico o privato ma di comune o altrui uso e deve altresì

provvedere, in ogni caso, all'immediata rimozione dell'ingombro ed a rimettere il suolo in stato di nettezza.

5. Durante qualsiasi attività lavorativa si dovrà impedire l'emissione di polvere o di altro materiale sul luogo pubblico o privato ma di comune o altrui uso.

6. Il trasporto di cose contenenti polverideve eseguirsi con veicoli chiusi o con idonea copertura in modo da impedire la diffusione della polvere.

7. Il trasporto di biancheria e panni non potrà avvenire se gli stessi non siano diligentemente avvolti in teli impermeabili o all'interno di veicoli con carrozzeria chiusa.

8. Il proprietario o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento (conduttore) dell'immobile deve mantenere in stato di nettezza i portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi, scale e qualsiasi altro luogo privato devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento. In particolare è vietato collocare, anche per brevissimo tempo, qualsiasi contenitore di rifiuti destinati alla raccolta urbana.

9. Ogni occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi, ad uso pubblico o di pubblico transito, a seguito di caduta di calcinacci, parti di intonaco, od altro, da edifici, l'eventuale collocazione di recinzioni di sicurezza provvisorie, dovranno essere sostituite decorsi 5 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica dell'accaduto, da parte dell'organo comunale preposto, all'amministratore o proprietario dell'immobile, con opere provvisoriale tali da garantire il libero e sicuro passaggio dei pedoni. In difetto procederà l'organo comunale competente con oneri a carico dell'amministratore o proprietario dell'immobile senza ulteriori comunicazioni al riguardo.

Articolo 57

Accattonaggio non molesto e raccolta di denaro e firme

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, e fatto divieto a chiunque, nei luoghi pubblici, col proprio comportamento, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, ovvero essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. Al fine di tutelare la pubblica decenza è vietato porre in essere forme di accattonaggio non molesto, in particolare nei luoghi dove possa creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e veicoli. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, esemplificativamente mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente dazioni in denaro. L'utilizzo di minori nell'accattonaggio è sempre vietato.

4. Fatte salve le singole fattispecie di illecito penale (art. 669-bis Codice Penale) o amministrativo previste da leggi nazionali legate allo sfruttamento di soggetti particolarmente deboli e meritevoli di protezione e tutela quali minori e disabili nonché di animali, e fatto divieto di richiedere denaro, o altra utilità che per modalità minacciose e/o ostinate ed insistenti rechi turbativa, impedisca o limiti l'accesso, la fruizione l'utilizzo delle aree o spazi pubblici o aperti al pubblico; in particolare è fatto divieto di stazionare nelle immediate vicinanze dei parcometri e delle casse automatiche destinate al pagamento della sosta, nelle immediate vicinanza di sportelli bancomat, postamat, casse automatiche di riscossione ticket, nei luoghi di cura.

5. Ferma restando la disciplina contenuta nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la raccolta di fondi su aree pubbliche o ad uso pubblico è ammessa esclusivamente per Enti o Associazioni senza scopo di lucro e deve essere preventivamente comunicata all'Autorità comunale. Nella comunicazione deve essere indicata la finalità della raccolta; copia di detta comunicazione dovrà essere esposta al pubblico sul luogo della raccolta.

6. E' vietato altresì esercitare attività di raccolta di denaro utilizzando animali tenuti in condizioni lesive della loro natura; quest'ultima condizione ricorrerà quando, in base all'accertamento del personale veterinario, sia diagnosticato: lo stato di narcosi, la denutrizione, le precarie condizioni di salute, l'impossibilità o le difficoltà alla deambulazione, o il grave stato di incuria dell'animale o degli animali.

7. Nei casi di particolare gravità, accertata dal personale sanitario, gli organi di polizia preposti o gli organi ispettivi dell'azienda sanitaria, procederanno al sequestro dell'animale affidandolo alle apposite strutture del Comune o con esso convenzionate. In tal caso l'applicazione della misura cautelare del sequestro equivale ad impossibilità di custodire l'animale e quindi rinuncia alla detenzione dello stesso, con le ulteriori conseguenze di legge.

8. Chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente articolo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500, è soggetto, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, alla misura cautelare del sequestro, finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, dei proventi delle somme percepite e di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività sanzionata.

9. Le somme sequestrate verranno devolute ai servizi sociali del Comune, per finalità di assistenza a persone bisognose, con provvedimento a cura dell'organo comunale competente.

Articolo 58

Bivacchi

1. E' vietato in tutto il territorio comunale ogni occupazione o utilizzo di spazi ed aree pubbliche (giardini, aiuole, aree giochi, panchine) o ad uso pubblico, mediante bivacco.

2. Con il termine bivacco si intende una sistemazione, anche provvisoria, nei luoghi di cui al precedente comma, per il soddisfacimento di esigenze quali lo stazionamento con utilizzo di tende, sacchi a pelo, il pernottamento o l'abbandono di bottiglie e altri rifiuti sul suolo.

3. Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente articolo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge, e soggetto, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, alla misura cautelare del sequestro, finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, del materiale utilizzato per il bivacco consistente nel sacco a pelo, nella tenda o qualsivoglia altra attrezzatura e destinata al ricovero di fortuna della persona.

4. Qualora il materiale destinato al bivacco venga collocato nei luoghi indicati al comma 1 del presente articolo e in detto sito non vi sia presenza di persone fruitrici dello stesso, il medesimo deve essere rimosso e conferito in discarica da parte del personale dell'Azienda incaricata della gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

Articolo 59

Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, e vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni oggetti che potrebbe causare pericolo per la collettività.

2. In particolare, il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri cinquanta deve effettuarsi inopportuni telai che ne proteggano gli estremi; il trasporto dei ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Articolo 60

Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, e obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli, allagamenti, incendi o il propagarsi di fuoco.

2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.

3. L'installazione di macchinari per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa in materia, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, l'autorità Comunale preposta potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte

degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.

5. Gli edifici ed i locali inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine previsto nella diffida ad adempiere, fatto salve le sanzioni previste dal presente regolamento. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

Articolo 61

Tenuta dei tetti, cornicioni, facciate, parti dell'edificio

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, nonché le facciate e qualsivoglia partedell'edificio dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo tale da prevenire qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

Articolo 62

Guasti e rotture

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi nel pavimento, nelle griglie e nei telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere immediatamente ed adeguatamente segnalato e prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve provvedere altresì immediatamente ad un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto ai possessori di griglie, telai, botole o simili esistenti sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico.

Articolo 63

Costruzione, risistemazione, demolizione di edifici

1. Quando venga ad intraprendersi una nuova costruzione o la risistemazione o la demolizione di edifici osimili oltre alla osservanza delle prescrizioni del Regolamento edilizio, si dovranno collocare nella strada pubblica o nell'area privata sottostante opportune segnaletiche e adeguate protezioni. Queste dovranno rimanere fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovranno essere presenti le segnalazioni luminose secondo le prescrizioni dell'ufficio Comunale preposto e le disposizioni del codice della strada.

2. I ponteggi dovranno essere costruiti solidamente e nel rispetto della normativa che disciplina la materia a tutela della sicurezza dei lavoratori e delle persone; il ponteggio sarà protetto in modo tale da impedire che possa cadere qualsivoglia materiale sulle aree circostanti.

3. Ad ogni intervento edilizio dovrà essere data comunicazione al Comune dell'avvenuto regolare smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività lavorativa.

4. La mancata comunicazione di cui al comma 3 comporterà, altresì, le più gravi sanzioni previste dallanormativa sullo smaltimento dei rifiuti.

5. Quanto sopra senza pregiudizio delle leggi generali e speciali che disciplinano la materia.

Articolo 64

Accessi agli edifici

1. Gli accessi agli edifici privati dovranno essere debitamente chiusi in ogni ora del giorno. Fatte salve diverse disposizioni, nelle ore serali e notturne gli accessi dovranno, altresì, essere convenientemente illuminati.

Articolo 65

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, le peschiere, le fontane e simili devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altre protezioni idonee ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o altri materiali.

Articolo 66

Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto

1. E' vietato innalzare o calare dalle finestre, dai terrazzi e in generale dagli immobili prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico, casseforti, mobili o qualsiasi altro materiale, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.

Articolo 67

Cautele per oggetti posti o sospesi, sbattimento tappeti e innaffiatura piante

1. Le insegne, le persiane, le finestre, le vetrate delle finestre devono essere bene solidamente assicurate. Le persiane e le finestre, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro. In generale e comunque obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, ogni oggetto posto o sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza delle persone.

2. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre prospicienti pubbliche vie o piazze o aree private ad uso pubblico ovvero luoghi privati ma di comune o altrui uso, tappeti, coperte, panni, tovaglie o altri oggetti simili.

3. Le casse e i vasi con piante di qualsiasi genere posti sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre od in altre parti della casa e dei muri prospicienti i luoghi di cui al comma precedente, devono essere provveduti di ripari opportuni perché lo stillicidio, anche della semplice innaffiatura non cada in detti luoghi, ne renda molestia al pubblico od agli abitanti dei piani inferiori.

Articolo 68

Sovraffollamento delle unità abitative

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti del proprietario, dell'usufruttuario, del titolare del diritto reale o di coloro che ne hanno la disponibilità, che trasferiscono a terzi il diritto di godimento di una o più unità abitative a fronte della pattuizione di un corrispettivo, consentendo o comunque non opponendosi a che le medesime siano occupate, anche mediante il subaffitto, da più persone che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, in violazione del regolamento edilizio o comunque siano occupate in condizioni di insalubrità o di sovraffollamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 € a 500,00 € per ogni persona oltre il numero consentito.

2. In caso di recidiva gli organi preposti al controllo procedono alla segnalazione al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ai fini della dichiarazione dell'inagibilità temporanea. La conseguente ordinanza di inagibilità temporanea prevedrà la decadenza immediata della stessa alla cessazione, permanente e documentata, dello stato di sovraffollamento.

3. Ai fini di cui al comma 1, si considerano sussistenti le condizioni di sovraffollamento nel caso in cui venga accertata la presenza non occasionale all'interno dell'unità abitativa di un numero di persone, che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, superiore a quello consentito, determinato applicando alla effettiva superficie dell'unità abitativa le disposizioni sulla superficie abitabile o sulla superficie minima di cui al decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, ovvero le eventuali più restrittive previsioni di altre norme che disciplinano la materia.

4. La responsabilità per la violazione di cui al comma 1 e 2 è esclusa per il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione, che comunichi al comune, a mezzo di lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, la sussistenza, in unita abitative di sua proprietà o nella sua disponibilità, delle condizioni di sovraffollamento di cui al medesimo comma 1, indicando gli estremi catastali identificativi dell'unita abitativa nonché la via, il numero civico e l'interno ove la stessa è ubicata e descrivendo sinteticamente la fattispecie riscontrata.

5. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4, il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione delle unita abitative di cui al comma 1, ove diverso dall'autore della violazione, è solidalmente responsabile con questi per il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO IX SEQUESTRI E SANZIONI

Articolo 69

Formalità per l'applicazione del sequestro

1. Nei casi in cui il presente regolamento e la legge prevedono l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature, il pubblico ufficiale operante redige processo verbale di sequestro inserendo un elenco sintetico delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti:

- a) abbigliamento, accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli, scarpe o altri oggetti simili) e prodotti per la cura della persona;
- b) arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli);
- c) bigiotteria (collane, braccialetti, anelli, orologi e simili);
- d) supporti videomusicali (cd, dvd e simili);
- e) altro.

2. Il verbale di sequestro deve altresì indicare il valore economico delle attrezzature e quello di vendita di ogni articolo della merce o, in quest'ultimo caso, qualora risulti difficoltoso, il valore complessivo della merce stessa. Tale valore può essere dichiarato direttamente dalla persona cui le cose vengono sequestrate. In ogni caso di incertezza il valore potrà essere definito anche in tempo successivo da parte di organo competente.

3. Le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un idoneo contenitore che viene sigillato e dotato di un'etichetta su cui viene riportato la data e il luogo del sequestro, le generalità del trasgressore (se conosciute) e le firme del pubblico ufficiale operante e del trasgressore, nonché, in seguito alla registrazione, il numero del registro sequestri. Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di firmare l'etichetta, il pubblico ufficiale dovrà farne menzione nel verbale di sequestro. Le predette operazioni devono essere compiute alla presenza del trasgressore o, in caso di impossibilità, si dovrà darne atto nel verbale di sequestro stesso indicandone le cause. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare un idoneo contenitore come sopra riportato, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati con riferimento ai singoli oggetti.

4. Nel successivo provvedimento di confisca o di restituzione delle cose sequestrate, l'Autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato, integro e riportante la firma del trasgressore, se apposta, ovvero, in caso diverso, indicarne la causa.

Articolo 70

Destinazione delle cose confiscate

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 71, le cose confiscate sono destinate:

- a) alla vendita qualora siano state valutate di valore superiore a € 500,00. Le somme introitate dalla vendita vengono versate in conto entrate su apposito capitolo dell'Ufficio Comunale preposto e dovranno essere utilizzate per scopi sociali ed assistenziali a favore di persone bisognose;
- b) alla devoluzione, prioritariamente a strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero a Enti e Associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale, qualora siano state valutate di valore non superiore a 500,00 € e idonee ai fini assistenziali o di beneficenza;

c) alla distruzione, qualora siano state valutate inadeguate per pericolosità ovvero qualora, non vengano accettate in devoluzione.

2. Si procede, altresì, alla distruzione qualora risulti non conveniente procedere alla vendita.

3. L'organo che procede alla vendita, alla devoluzione della merce o alla distruzione della merce redige apposito verbale. Di norma la distruzione delle cose confiscate deve avvenire mediante consegna presso la discarica comunale attraverso l'azienda incaricata della raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 71

Devoluzione o distruzione dei generi alimentari e dei prodotti alterabili

1. I generi alimentari confiscati, per esigenze di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, devono, di norma, essere distrutti.

2. L'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari confezionati nel loro imballaggio originale a favore di soggetti beneficiari individuati dal Comune – Servizi Sociali, sempre previa confisca, e possibile nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) i generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione dal punto di vista igienico sanitario dal personale preposto dell'Azienda Sanitaria locale che è tenuta, a richiesta dell'Ente, a rilasciare idoneo parere;

b) destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere prioritariamente strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale.

3. Quando vengono sequestrate cose che si possono alterare, l'organo accertatore informa il trasgressore o l'obbligato in solido, se noti, che le cose oggetto della misura cautelare saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è loro facoltà chiedere di essere sentiti dal dirigente, o funzionario competente o da persona da questi delegata, anche in merito alla devoluzione o distruzione. La richiesta di audizione o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. L'audizione deve avvenire possibilmente immediatamente ovvero nella prima giornata feriali successiva alla data del sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.

Articolo 72

Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora la merce posta in vendita abusivamente sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento o immediatamente prima del controllo, l'organo accertatore procede redigendo un verbale di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle cose ritrovate, raggruppate secondo le tipologie indicate nell'articolo 69, primo comma.

2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore con le caratteristiche indicate all'articolo 69, comma terzo e sull'etichetta inamovibile verrà posta la firma del personale che ha effettuato il ritrovamento nonché, in seguito alla registrazione, il numero del registro sequestri.

3. Decorsi novanta giorni dal periodo iniziale di pubblicazione all'albo pretorio del verbale di sequestro senza alcuna richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiara e dimostri di essere proprietario dei beni, il Comune provvede alla distruzione della merce o alla devoluzione in beneficenza dei prodotti utili a tale scopo, a favore di soggetti beneficiari individuati dal Settore Servizi Sociali.

4. Qualora la persona di cui al comma 3 venga successivamente identificata, dal momento dell'avvenuta individuazione decorreranno i termini per l'avvio delle procedure sanzionatorie.

5. Nel caso in cui le cose rinvenute siano alterabili, si applica la procedura prevista dall'articolo 71.

Articolo 73

Mediazione e sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto fra persone e laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione fra le persone.

2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni a seguito di violazioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni (PMR € 50,00) nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione degli oggetti, laddove compatibile.

Sono fatte salve le sanzioni più gravi indicate specificatamente negli articoli del presente Regolamento.

3. Sono devoluti al Comune di Minturno i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie, dalla alienazione delle cose sottoposte alla misura cautelare del sequestro e dalla sanzione accessoria conseguente alla confisca amministrativa, di cui al presente regolamento.

Articolo 74

Restituzione dell'oggetto o del veicolo. Stato di abbandono

1. Per la restituzione del veicolo o dell'oggetto rimosso, a seguito di violazioni di cui al presente Regolamento laddove è prevista detta sanzione accessoria, fatto salvo il pagamento degli oneri di custodia, il proprietario o persona da lui delegata deve presentarsi al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe disposte dall'Autorità comunale. Il titolo può essere dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal proprietario del veicolo o dell'oggetto o dalla persona delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo o l'oggetto non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione, fatto salvo il danno derivante dall'uso della forza sull'ostacolo, che rimane a carico del proprietario del veicolo o dell'oggetto.

3. Fatta salva la disciplina in materia per quanto concerne i veicoli, per gli altri oggetti si applica al disciplina di cui all'articolo 70 ed all'articolo 72 del presente Regolamento.

Articolo 75

Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 76

Ripristino o rimozione delle opere abusive

1. Nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, qualora il ripristino o la rimozione possano essere realizzate immediatamente, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, facendone menzione nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, e soggetto alla sanzione di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00. In caso di mancata ottemperanza, a tali operazioni provvederà il Comune a spese dell'interessato.

3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore impone comunque l'obbligo al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, facendone menzione nel verbale e invia copia del verbale stesso con specifico rapporto al Comando di Polizia Locale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, nel quale viene altresì indicato il termine per adempiere. Anche nel caso di inottemperanza all'obbligo della rimozione immediata di cui al precedente comma 1 del presente articolo, l'agente accertatore seguirà la procedura indicata nel presente comma in merito all'invio della documentazione all'Organo competente.

4. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 200,00. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77

Entrata in vigore del regolamento e sanzioni previste per i comportamenti vietati

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all' esecutività della deliberazione di approvazione . Da tale data è abrogato il vecchio Regolamento di Polizia Urbana;
2. Sono, altresì, abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento.